

**INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
FIRENZE PER L'OTTENIMENTO DELL'ATTESTAZIONE SOA – ANNO 2026**

ARTICOLO 1 – FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

1. La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma di € 30.000,00 a sostegno delle micro, piccole e medie imprese della città metropolitana di Firenze per l'acquisizione di servizi qualificati finalizzati al rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA, necessaria alle stesse per la partecipazione a gare di appalto pubbliche.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio di Firenze ammontano ad **€ 30.000,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
3. Il contributo camerale sarà pari al **50%** delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di € 3.000,00 (esclusa Iva) ed un massimo di contributo per ciascuna impresa pari ad **€ 2.000,00**.
4. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui all'articolo 10 del presente disciplinare.
5. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600.
6. La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI, REQUISITI ED ESCLUSIONI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare le imprese che, alla data di presentazione della domanda e alla data di liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:
 - a. siano micro, piccole o medie imprese come definite dall'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
 - b. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
 - c. siano iscritte e attive³ al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze;
 - d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 - e. risultino in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
 - f. non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135⁴;

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Verificare da visura camerale che l'impresa risulti attiva.

⁴ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- g. non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019, n. 14.

E' sempre precluso l'accesso alle agevolazioni, senza alcuna possibilità di regolarizzazione nel caso di:

- h. sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'art. 67 dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo Codice;
 - i. applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - j. condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice Penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
 - k. per le imprese obbligate, inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'art. 1, comma 101, della L. 30.12.2023, n. 213.
2. **I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), j) e k) non potranno essere sanati qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda. Gli stessi dovranno essere posseduti alla data di liquidazione del contributo.**
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera e) – DURC – non potrà essere sanato, se non posseduto alla data di presentazione della domanda. Qualora alla data di liquidazione risultasse un DURC non regolare la Camera procederà secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.

ARTICOLO 4 – SPESE AMMISSIBILI

- 1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 possono presentare domanda per le spese sostenute per il rilascio dell'attestazione da parte delle SOA (autorizzate dall'ANAC) per qualsiasi categoria e classifica. Non sono ammissibili le spese sostenute per la verifica triennale della suddetta attestazione.
- 2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo allegando i documenti richiesti al successivo articolo 5.
- 4. Possono essere ammesse al contributo le **spese fatturate e pagate a partire dal 1° gennaio 2026 ed entro il 31 dicembre 2026** (criterio di competenza della spesa), purché l'attestazione SOA sia ottenuta nell'anno 2026.
- 5. Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il richiedente il contributo camerale.

ARTICOLO 5 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma (gratuita) RESTART accedendo al link: <https://restart.infocamere.it> a partire **dalle ore 14:00 dell'08.04.2026 e fino alle ore 16:00 del 29.05.2026**, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. Il disciplinare sarà visibile sulla piattaforma solo a partire dalle ore 14.00 dell'08.04.2026. La comunicazione relativa

all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze all'indirizzo: www.fi.camcom.gov.it.

2. Le domande di contributo devono essere inviate dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un intermediario delegato dallo stesso all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di domanda.
3. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura del rappresentante legale dell'impresa deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione beneficiari** (colore arancione) al link <https://restart.infocamere.it/> accessibile con CNS o SPID dell'imprenditore.
4. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura di un intermediario incaricato dall'impresa come indicato nel modulo di domanda, deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione intermediari** (colore blu) al link <https://restart.infocamere.it/intermediari/home>
5. Nel sistema informatico andrà selezionato il Bando denominato "Camera Commercio Firenze – Attestazione SOA - anno 2026".
6. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni delle apposite Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto> e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>.
7. La pratica telematica relativa alla richiesta di contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - a) **MODULO DI DOMANDA** disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it alla sezione Contributi;
 - b) **PREVENTIVO DI SPESA** emesso dall'Organismo SOA autorizzato dall'Anac per il rilascio dell'attestazione per qualsiasi categoria e classifica.
 - c) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' IN MATERIA DI CODICE ANTIMAFIA;**
 - d) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' IN MATERIA DI POLIZZE CATASTROFALI;**
 - e) **Se obbligati, allegare copia della POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI DANNI prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità.**
8. I documenti di cui al precedente comma dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. Tutti i files dovranno essere firmati digitalmente **in formato Cades, con estensione .p7m**.
9. Dopo aver compilato tutti i campi richiesti dalla piattaforma ed avere allegato i documenti di cui al precedente punto 7 il sistema genererà automaticamente un MODELLO RIEPILOGATIVO DEI DATI INSERITI che dovrà essere firmato digitalmente e inserito nella domanda stessa. La sottoscrizione digitale di tale modello può avvenire da parte dell'imprenditore o dell'intermediario delegato.
10. Le domande saranno considerate **IRRICEVIBILI e pertanto escluse d'ufficio senza comunicazione di preavviso di rigetto nei seguenti casi:**
 - a) domande inviate con modalità diverse dall'utilizzo della piattaforma telematica RESTART;
 - b) mancanza del modulo di domanda di cui al precedente comma 7, lettera a);
 - c) modulo di domanda non firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;
 - d) mancanza dei preventivi di cui al precedente comma 7, lettera b);
 - e) domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali o di altri enti;
 - f) mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di polizze catastrofali.
11. La Camera di Commercio di Firenze è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 6 – ISTRUTTORIA PER AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di invio per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.

2. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 3 e complete di tutti i documenti richiesti al precedente articolo 5 saranno ammesse fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
3. I relativi contributi verranno concessi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio della domanda. **Tale concessione sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva (DURC) che sarà reiterata anche in sede di rendicontazione e liquidazione del contributo.**
4. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà per mail ordinaria (PEO) richiesta di regolarizzazione dei requisiti alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda conserverà la data di presentazione iniziale.
5. Qualora l'impresa non risponda entro il termine sopra indicato, l'ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione.
6. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di 60 giorni dall'invio della domanda, comunicazione di non ammissibilità al contributo (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990) alla quale l'impresa dovrà rispondere, in caso di controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
7. La mancata presentazione entro i termini suddetti della documentazione richiesta di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
8. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, l'ufficio preposto potrà chiedere per le vie brevi, chiarimenti istruttori sui documenti presentati e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei medesimi, l'ufficio rinnoverà per pec la richiesta, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990). La mancata risposta a tale richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata e archiviata con provvedimento dirigenziale.
9. L'ammissibilità al contributo verrà comunicata all'impresa beneficiaria tramite PEC. Nella medesima comunicazione verrà altresì indicato il **Codice Unico di Progetto (CUP)** assegnato alla domanda presentata dall'impresa. Tale codice dovrà essere obbligatoriamente inserito nelle fatture che saranno presentate in sede di rendicontazione delle spese.
10. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati, saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa o di ulteriori risorse rese disponibili, l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

ARTICOLO 7 – MODALITA' E TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE

1. Le rendicontazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma (gratuita) RESTART accedendo al link: <https://restart.infocamere.it> sezione RENDICONTA, **entro il 31.12.2026 (pena la revoca della concessione del contributo) e senza possibilità di proroghe**, con firma digitale. Si precisa che i files allegati dovranno essere firmati digitalmente in formato **Cades .p7m**.
2. La pratica telematica relativa alla rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere composta dalla seguente documentazione:

- a) **MODELLO RENDICONTAZIONE** debitamente compilato dall'impresa sulla realizzazione delle attività svolte, sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante e disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it alla sezione Contributi;
- b) **FATTURE ELETTRONICHE** intestate all'impresa richiedente in formato .xml, laddove previste o in formati dai quali si evinca comunque che le fatture sono disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, che riportino il codice CUP assegnato dalla Camera di Commercio di Firenze.

A pena di inammissibilità, tutte le fatture devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato alla domanda e comunicato via PEC dalla Camera di Commercio di Firenze all'impresa con la lettera di ammissibilità a contributo.

- c) **"ELENCO CODICI CUP"** alla data di presentazione della rendicontazione di spesa, scaricabile dall'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate per ogni fattura integrata con le modalità sotto indicate, nel caso di fatture elettroniche integrate con il codice CUP apposto successivamente all'emissione del documento contabile, ovvero in caso di fatture emesse prima del provvedimento dirigenziale di ammissibilità.

Per le fatture emesse prima del provvedimento dirigenziale di ammissibilità, le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione delle medesime con l'apposizione del CUP assegnato esclusivamente tramite servizio web disponibile nell'area riservata del sito online dell'Agenzia delle Entrate⁵.

Il beneficiario del contributo, tramite il servizio di integrazione CUP disponibile nella sua area riservata (sezione "Fatture elettroniche ed altri dati IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi" al link "Integrazione CUP" nel box "Comunicazioni"), può integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice Unico di progetto. Il beneficiario può altresì consultare l'elenco dei CUP presenti nelle fatture elettroniche integrati tramite il medesimo servizio web e scaricare il relativo Elenco dei Cup inseriti in formato .pdf (vedi guida Agenzia delle Entrate)⁶.

- d) **COPIA DELLE QUIETANZE** delle suddette fatture secondo le seguenti modalità:
 - **bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;
 - **Ricevuta bancaria (RI.BA):** pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - **bancomat:** pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
 - **carta di credito:** pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito che evidenzia il collegamento ad un conto aziendale;
 - **assegno bancario non trasferibile:** pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.

- e) **COPIA DELL'ATTESTAZIONE SOA** rilasciata dall'Organismo SOA autorizzato dall'Anac.

⁵ Provvedimento n. 563301 del 10.12.2025 dell'Agenzia delle Entrate.

⁶ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/quest/guida-all-utilizzo-del-servizio-di-integrazione-del-cup-in-fattura>

3. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore e/o effettuati da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

ARTICOLO 8 – LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un'istruttoria delle rendicontazioni pervenute al fine di valutare che i soggetti richiedenti abbiano mantenuto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente disciplinare e che la documentazione trasmessa sia conforme a quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 7.
2. Alle rendicontazioni regolari rispetto alle verifiche effettuate verranno liquidati i relativi contributi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione.
3. Nel caso in cui, alla data di presentazione della rendicontazione, i soggetti richiedenti non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) del presente disciplinare e/o la documentazione inviata di cui al precedente articolo 7 non sia completa, l'ufficio preposto invierà per e-mail ordinaria (PEO) richiesta di regolarizzazione dei requisiti e/o integrazione della documentazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa.
4. Qualora l'impresa non risponda entro il termine sopra indicato, l'ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
5. Nel caso di rendicontazioni irregolari presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di 60 giorni dall'invio della rendicontazione, comunicazione di revoca dell'ammissibilità al contributo (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990) alla quale l'impresa dovrà rispondere, in caso di controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
6. La mancata presentazione entro i termini suddetti della documentazione richiesta di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'ammissibilità al contributo sarà revocata e l'istanza archiviata con provvedimento dirigenziale.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, l'ufficio preposto potrà chiedere per le vie brevi, chiarimenti istruttori sui documenti presentati e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei medesimi, l'ufficio rinoverà per pec la richiesta, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90). La mancata risposta a tale richiesta deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale e l'ufficio competente procederà, senza ulteriori comunicazioni, con la revoca del contributo e l'archiviazione della domanda con provvedimento dirigenziale.
8. La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 1 determinerà, senza ulteriori comunicazioni, la revoca del contributo e l'archiviazione della domanda con provvedimento dirigenziale.

ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (DURC) IN FASE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo 8, comma 2, sarà subordinata, senza eccezioni, alla verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) del soggetto beneficiario.
2. L'ufficio competente verificherà attraverso la piattaforma online dell'INPS la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativa all'impresa e, in caso di società di persone, ai soci.
3. Qualora dalla verifica effettuata emerga un DURC non regolare, la Camera di Commercio di Firenze provvederà, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile, previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento.

ARTICOLO 10 – CUMULO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime “de minimis” o misure generali, anche di carattere fiscale.
2. Il contributo è concesso in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L/2023 del 15.12.2023). La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.
3. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad un'impresa “unica”⁷ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari del contributo camerale sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti da questi conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c. a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

1. La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a. mancata presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 1 del disciplinare (come già previsto all'articolo 8, comma 8);

⁷ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023 del 13.12.2023, si intende “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o socie dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- b. mancato mantenimento in fase di rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria del contributo concesso, dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 3 o mancanza della documentazione richiesta dall'articolo 7;
 - c. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - d. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - e. esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Costanza Ceccarini, Elevata Qualificazione Sviluppo economico delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze.

ARTICOLO 15 – RICORSO GERARCHICO

1. Avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il servizio assistenza Infocamere della piattaforma Restart è attivo dalle ore 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al seguente link <https://restart.infocamere.it/aiuto> o al numero telefonico 049 2015200